RIORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)

Art. 12

Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio

Valgono per l'Azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'azienda e' rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Versione in vigore dal 10 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 610
Titolo	III — Disposizioni finanziarie e controlli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-azienda-di-stato-per-gli-interventi-nel-mercato/art-12-disposizioni-in-materia-fiscale-e-rappresentanza-in-giudizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it